

In Roma, il giorno 10 marzo 2003

Tra

L'ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia

e, in ordine alfabetico:

La **FENEAL/UII** di Roma e provincia

La **FILCA/CISL** di Roma e provincia

La **FILLEA/CGIL** di Roma e provincia

- si stipula il presente

**ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO DEL 15/7/1999 APPLICATO AI LAVORATORI MARITTIMI DIPENDENTI DA
IMPRESSE EDILI CHE ESEGUONO OPERE MARITTIME**

Fermo restando quanto contenuto nel contratto collettivo provinciale di lavoro del 15/7/1999 le Parti, nel ribadire quanto già attestato nella dichiarazione congiunta del citato contratto, ribadiscono che nella ipotesi in cui le parti nazionali contraenti ANCE e Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UII dovessero, in sede di contrattazione nazionale di settore, regolamentare in maniera specifica gli aspetti e gli istituti relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti edili marittimi di cui all'ambito di applicazione del presente accordo, quest'ultimo sarà coordinato ad ogni effetto con le disposizioni concordate nel predetto CCNL e nel CIPL provinciale. Tanto premesso le parti concordano in merito al rinnovo dei seguenti istituti:

Articolo 51 - Trattamenti minimi retributivi - Aumenti dal 1/1/2003

Gli aumenti dei trattamenti minimi retributivi dell'accordo provinciale del 15 luglio 1999, nelle misure qui di seguito indicate, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Livelli	Parametri	Aumenti mensili	Importi mensili dal 10 gennaio 2003
1° Livello Super	186	Euro 99,00	Euro 867,49
1° Livello	158	Euro 83,00	Euro 735,80
2° Livello	136	Euro 72,00	Euro 633,91
3° Livello	130	Euro 69,00	Euro 606,12
4° Livello	122,5	Euro 65,00	Euro 571,13
5° Livello	118	Euro 63,00	Euro 550,54
6° Livello	100	Euro 53,00	Euro 466,17

Al lavoratore con qualifica di "mozzo", rientrante nel 6° Livello di classificazione dei predetti lavoratori, spetta l'aumento del trattamento minimo retributivo ridotto del 10%

Pertanto, per il lavoratore con tale qualifica ed inquadramento, l'aumento del trattamento minimo mensile viene stabilito in Euro 47,7 e, conseguentemente, il trattamento minimo decorrente dal 1° gennaio 2003 è fissato in Euro 419,56

Articolo 12 - Premio di produzione

Gli aumenti mensili dell'istituto del premio di produzione del CCPL del 15/7/1999, vengono concordati in due tranches, decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2003 e dal 1/12/2003.

Incremento dal 1/1/2003

Livello	Aumento mensile	Premio di Produzione dal 1/1/2003
1° Livello Super	Euro 34,70	Euro 171,25
1° Livello	Euro 29,43	Euro 156,94
2° Livello	Euro 25,35	Euro 139,34
3° Livello	Euro 24,25	Euro 132,02
4° Livello	Euro 22,85	Euro 123,83
5° Livello	Euro 22,02	Euro 119,89
6° Livello	Euro 18,65	Euro 103,57

Incremento dal 1/12/2003

Livello	Aumento mensile	Premio di Produzione dal 1/12/2003
1° Livello Super	Euro 26,02	Euro 197,27
1° Livello	Euro 22,08	Euro 179,02
2° Livello	Euro 19,02	Euro 158,36
3° Livello	Euro 18,18	Euro 150,20
4° Livello	Euro 17,13	Euro 140,96
5° Livello	Euro 16,52	Euro 136,41
6° Livello	Euro 13,98	Euro 117,55

Articolo 14 - Panatica convenzionale

L'attuale importo di panatica convenzionale pari ad Euro 10,33 mensili viene incrementato di € 2,50 a decorrere dal 1° gennaio 2003, raggiungendo l'importo complessivo mensile di € 12,83. Un ulteriore incremento, pari ad ulteriori € 2,50 viene concordato con decorrenza 1° gennaio 2004. A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2004 la panatica convenzionale raggiungerà l'importo complessivo di Euro 15,33 mensili.

Articolo 16 - Indennità sostitutiva di mensa

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'articolo in oggetto dell'accordo provinciale del 15/7/1999, le Parti concordano che, a decorrere dal 1° Gennaio 2003, l'indennità sostitutiva di mensa, incrementata di € 0,42 giornaliera, verrà erogata nella misura complessiva di Euro 3,52 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.

Articolo 17 - Indennità di trasporto

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'articolo in oggetto dell'accordo provinciale del 15/7/1999, le Parti concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il concorso nelle spese di trasporto sostenute dall'edile marittimo, incrementate di € 0,04 giornaliera, verrà erogato nella misura complessiva di Euro 1,28 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.

Articolo 52 - Durata

Il primo comma dell'articolo 52 viene così sostituito: Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2003 ed avrà la stessa durata stabilita per la vigenza del CIPL di Roma e provincia per i dipendenti delle imprese ed affini, sottoscritto il 27/11/2002.

Letto Confermato e sottoscritto.

ACER

FENEAL/UIIL
FILCA/CISL
FILLEA/CGIL